

IVA

Il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie istantanee e continuative

di **Marco Peirola**

Tra le modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari di beni introdotte dalla L. n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) vi sono quelle riguardanti il **momento di effettuazione degli acquisti intracomunitari**.

Con effetto dal 1° gennaio 2013, infatti, l'**art. 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993** è stato riformulato prevedendo che il momento di effettuazione **sia della cessione, sia dell'acquisto intracomunitario**, coincide con il **momento dell'inizio del trasporto o della spedizione** dei beni al cessionario o a terzi per suo conto.

In base alla **normativa previgente**, l'acquisto intracomunitario si considerava, invece, effettuato:

- all'atto della **consegna dei beni nel territorio dello Stato** al cessionario o a terzi per suo conto;
- ovvero, nel caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel **momento di arrivo dei beni nel luogo di destinazione** nel territorio stesso.

Con la novità in esame, l'ordinamento italiano si è conformato all'art. 68 della Direttiva n. 2006/112/CE, ai sensi del quale l'acquisto intracomunitario risulta effettuato nel momento in cui si considera effettuata un'analoga cessione di beni interna. La finalità di tale previsione è, pertanto, quella di **evitare il disallineamento temporale** delle predette operazioni tra Stato membro di partenza e Stato membro di arrivo dei beni.

In sede di primo commento delle modifiche introdotte dalla citata L. n. 228/2012, la [**circolare dell'Agenzia delle Entrate n.12 del 3 maggio 2013 \(Cap. VII, § 7.2\)**](#) ha affermato che “(n)on si riscontrano, invece, novità per quanto riguarda il **momento di effettuazione delle cessioni intracomunitarie**”.

Sul punto, può essere tuttavia opportuno richiamare l'**art. 39, comma 3, del D.L. n. 331/1993**, in base al quale le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni **effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo di tempo superiore ad un mese** solare si considerano effettuati **al termine di ciascun mese**.

La norma si riferisce espressamente:

- dal lato attivo, alle **cessioni intracomunitarie** di cui all'art. 41, commi 1, lett. a), e 2, lett. b) e c), del D.L. n. 331/1993, cioè:
 - alle cessioni intracomunitarie “in senso stretto”;
 - alle cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto “nuovi”;
 - ai trasferimenti intracomunitari di beni “senza vendita”, diversi da quelli aventi per oggetto i beni destinati ad essere lavorati o temporaneamente utilizzati per eseguire prestazioni, ovvero i beni che, se importati, beneficerebbero dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali;
- dal lato passivo, agli **acquisti intracomunitari** di cui all'art. 38, commi 2 e 3, del D.L. n. 331/1993, cioè:
 - agli acquisti intracomunitari “in senso stretto”;
 - all'introduzione in Italia di beni in conto proprio da parte del soggetto comunitario;
 - agli acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti IVA, compresa l'ipotesi in cui i beni siano stati precedentemente importati in altro Stato membro;
 - agli acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto “nuovi”.

Riguardo in particolare alle cessioni, restano pertanto **escluse dallo specifico criterio temporale** previsto per le operazioni continuative di durata superiore al mese solare, **siccome non espressamente richiamate** dal citato terzo comma dell'art. 39, le cessioni di cui alle lett. b) e c) del primo comma dell'art. 41 del D.L. n. 331/93, ossia:

- le cd. “**vendite a distanza**”;
- le **cessioni di beni con installazione e montaggio in altro Paese membro** dell'Unione europea.

L'esclusione è conforme alla Direttiva n. 2006/112/CE, che qualifica tali operazioni non come “intracomunitarie”, ma “**interne**” **allo Stato membro di destinazione dei beni** ed in quanto tali le stesse vanno considerate ai fini dell'individuazione del momento di effettuazione.

In riferimento alle **operazioni istantanee**, ove si tratti di “vendite a distanza”, non dovrebbe rilevare il momento di inizio del trasporto o della spedizione dei beni dall'Italia, bensì la loro **consegna nel Paese membro** di destinazione. Allo stesso modo, le cessioni di beni con installazione e montaggio in altro Paese membro dovrebbero intendersi effettuate nel

momento della **consegna dei beni, previa installazione e montaggio**, così come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nell'ipotesi in cui le stesse operazioni siano poste in essere in Italia dal fornitore comunitario (**C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.1.3**).